Tribunale di Brescia, Ufficio del Giudice dell’Udienza Preliminare (dott. Tringali), sentenza n. 1202 del 22 giugno 2017.

Delitto tentato – atti diretti in modo non equivoco – atti preparatori omicidio – riqualificazione in lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma.

Il delitto tentato impone non solo la verifica dell’idoneità oggettiva dell’azione criminosa in concreto realizzata rispetto al reato ipotizzato, ma anche il vaglio della sua inequivoca direzione finalistica verso la commissione di tale reato. Se da un lato la prova della specifica finalità criminosa coltivata dal soggetto agente può essere desunta da qualsiasi dato processuale utile, dall’altro occorre comunque che gli atti in concreto posti in essere, considerati nella loro oggettività, riflettano in maniera sufficientemente congrua la direzione verso la commissione del delitto; ciò che, evidentemente, se per un verso non esclude che anche gli atti preparatori possano, a date condizioni, ritenersi espressivi della prossima sicura attuazione del reato, per altro verso implica che, nel caso in cui il piano od il fine perseguito non risultino provati *aliunde* (o nel caso in cui si versi in ipotesi di dolo d’impeto), essi debbano emergere in modo chiaro dalla conformazione concreta degli atti effettivamente posti in essere (nel caso di specie il Giudice riteneva che, restando dubbia l’univocità e dovendo radicalmente escludersi l’idoneità della condotta rispetto all’imputazione di tentato omicidio, i requisiti oggettivi del tentativo risultavano invece pienamente integrati con riguardo al meno grave reato di lesioni aggravate dall’uso dell’arma).